Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 227ª e 228ª seduta pubblica per giovedì 2 febbraio 1978, alle ore 9,30 e 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali. (Approvato dalla Camera dei deputati). Relatore Grassini (1100).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo. (Approvato dalla Camera dei deputati). Relatore Manente Comunale (1101).

3. Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante. (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). Relatore Carboni (1034-B).

4. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria. Relatore Carboni (1059).

5. Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi. Relatore Macaluso (1090).

6. Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate. Relatore Macaluso (1092).

7. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306. (Approvato dalla Camera dei deputati). Relatore Macaluso (1102).

8. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Relatore Schiano (1060).

9. Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario. Relatore Cervone (1093).

(789)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1978.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, con il quale venne istituito l'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1970, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per la durata di un quadriennio;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione di detto consiglio;

Viste le designazioni a tal fine formulate dal comune di Roma e dai Ministeri per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è composto come segue, per la durata di un quadriennio e con decorrenza dalla data di insediamento:

Franceschini prof. Francesco, presidente;
Bellonzi prof. Fortunato, segretario generale;
Miele prof. Franco;
Guzzi prof. Giuseppe;
Morgia Corrado;
Landolfi Enrico;
Capuano dott. Fortunato;
Paolucci de' Calboli prof. Enrico;
Piccolo prof. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(609)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1978.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1975, concernente la nomina del collegio dei revisori del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 12942/21 del 27 dicembre 1977 del Presidente della Corte dei conti, con la quale, in sostituzione del dott. Carlo Nicolais, dimissionario, viene designato, quale componente del predetto collegio, il prof. dott. Giovanni Zaccaria, consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Zaccaria, consigliere della Corte dei conti, è nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Livorno e provincia, compresi gli alberghi e le pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendene dalle aziende di tutte le categorie di Livorno e provincia compresi gli alberghi e le pensioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Livorno e provincia, compresi gli alberghi e le pensioni, è determinato come segue:

vitto L. 10.800 mensili per due pasti (per ventisei giornate, pari a L. 415 giornaliere);

alloggio L. 3.000 mensili (per ventisei giornate, pari a L. 115 giornaliere).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951 n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia, è determinato come segue:

L. 340 per un pasto (primo e secondo piatto).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(500)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Matera e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Matera e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Matera e provincia, è determinato come segue:

L. 110 giornaliere per pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(501)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 5938 del 29 luglio 1967 e n. 9680 del 6 settembre 1975);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodò di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 5938 del 29 luglio 1967 e n. 9680 del 6 settembre 1975).

Roma, addì 28 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(595)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Lumiera », in Allumiere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 ottobre 1977 nei confronti della società cooperativa « La Lumiera » cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a r.l., con sede in Allumiere (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Lumiera » cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a r.l., con sede in Allumiere (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Capparella di Civitavecchia in data 14 ottobre 1969, rep. n. 141335, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonio De Luca ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1459, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e istituisce il comitato di vigilanza per la gestione del fondo di previdenza della categoria medesima;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 21 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota n. 7949/AG/ag 03b/19 del 3 novembre 1977, con la quale l'associazione sindacale Intersind ha designato il dott. Raffaele Minicucci quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, in sostituzione del dott. Michele Tedeschi, dimissionario;

Ritenuto di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raffaele Minicucci è nominato membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, in sostituzione del dott. Michele Tedeschi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(373)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976, con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Considerato:

che il comune di Livigno ha fatto conoscere, con deliberazione consiliare n. 128 del 20 ottobre 1977, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, facendo rilevare che l'applicazione dell'aliquota di L. 15 al litro sul petrolio, fissata dal decreto ministeriale 29 dicembre 1976, comporta su detto genere un onere molto gravoso che va, in particolare modo, a carico dei proprietari di abitazioni dotate di impianto di riscaldamento funzionanti a petrolio (kerosene) e che, quindi, detta aliquota dovrebbe essere ridotta a L. 1 al litro;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 1029 del 12 dicembre 1977 ha trasmesso la tabella dei valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per il periodo 1° gennaio 1978 31 dicembre 1978;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2 della legge n. 221/1976 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina deve essere fissata in L. 50 al litro, mentre appare opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e determinare, invece, in L. 1 al litro per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale 29 dicembre 1976;

che, per quanto riguarda gli olii combustibili e lubrificanti, possono confermarsi i valori medi stabiliti nel precedente citato decreto del 29 dicembre 1976 e precisamente:

1) olio combustibile fluido:			
a) superiore a 3° E	L.	1.730	a q.le
b) fino a 5° E	»	1.351	a hl
2) olio semifluido e denso:			
a) superiore a 5° fino a 7° E	L.	1.408	a q.le
b) superiore a 7° E	»	1.307	»
3) Lubrificanti per autovetture:			
a) Fiat multigrado	L.	1.113	al kg.
Fiat VS	»	913	»
Fiat VIO	»	663	»
b) Agip sintesis	»	1.363	»
Agip supermultigrado	»	1.213	»
Agip HD	»	913	»
c) Shell super 10 W 50	»	1.313	»
Shell super 100	»	1.213	»
Shell multigrado	»	1.113	»
Shell doublegrade	»	963	»
d) Total GTS multigrado	»	1.213	»
Total multigrado	»	1.113	»
Total super HD	»	913	»

che, per quanto concerne i tabacchi lavorati, in relazione alla tabella predisposta dal comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, i valori medi debbono essere fissati come segue:

4) Tabacchi lavorati:		
a) nazionali al pacchetto da 20 sigarette	L.	150
b) esteri come sopra	»	250

che per i generi introdotti dall'estero, possono, invece, confermarsi, nelle misure sottoelencate, i valori medi stabiliti con il predetto decreto ministeriale del 29 dicembre 1976:

5) liquori ed acqueviti (in bottiglia originale) alla bottiglia . . . . L. 1.700

6) articoli sportivi:

a) sci . . . . L. 50.000 al paio
b) scarponi da sci . . . » 20.000 »

7) profumi e prodotti di bellezza:

a) profumi ed essenze . . L. 100.000 al kg.
b) acque di colonia e lavande . . . . » 5.000 »
c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie . . . » 4.000 »
d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli . . . . . » 1.000 »
e) dentifrici . . . . . . » 2.000 »
f) prodotti per la pelle . » 1.500 »
g) altri prodotti alcoolici . » 2.500 »
h) altri prodotti analcoolici . . . . » 1.200 »
i) saponi fini solidi . . . » 1.000 »
l) saponi liquidi . . . . » 500 »
m) saponi e creme da barba e shampoo . . . . » 1.000 »

8) apparecchi fotografici . L. 20.000 cadauno

9) apparecchi radio televisivi:

a) radio e transistors portatili . . . . L. 20.000 »
b) radio a valvole a transistors senza modulazione di frequenza . . . » 30.000 »
c) idem, con modulazione di frequenza . . . . » 50.000 »
d) autoradio con ricerca elettronica . . . » 80.000 »
e) altre autoradio . . . » 40.000 »
f) televisori . . . . » 150.000 »

10) pellicceric:

a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchillà, ermellino, martora del Canadà, ocelot, leopardo, breitewanz) . . . . . . L. 400.000 al kg.
b) idem, confezionate . . » 520.000 »
c) lontra, visone, lince non confezionate . . . » 300.000 »
d) idem, confezionate . . » 390.000 »
e) altre qualità non confezionate . » 150.000 »
f) idem, confezionate » 200.000 »

11) pelletterie:

a) valigie di cuoio . . . L. 4.000 al kg.
b) valigie di pelle . . » 5.000 »
c) lavori in pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto . . . . » 30.000 »
d) idem di renna, antilope, daino e cinghiale L. 20.000 al kg.
e) idem di altri animali » 15.000 »
f) lavori di cuoio . . . . » 5.000 »
g) articoli per equitazione » 8.000 »

12) abbigliamento (tessuti):

a) lana pettinata . . . . L. 10.000 al kg.
b) lana cardata . . . . » 6.000 »
c) misti lana . . . . . » 5.000 »
d) lana rigenerata . . . » 3.000 »
e) seta naturale . . . . » 12.000 »
f) fibre sintetiche . . . » 13.000 »
g) lino e misto lino . . . » 10.000 »
h) cotone e canapa . . . » 4.000 »
i) altre materie . . . . » 3.500 »

13) abbigliamento (confezioni):

a) di lana pettinata . . . L. 20.000 al kg.
b) di lana cardata . . . » 10.000 »
c) di misti lana . . . . » 5.000 »
d) di lana rigenerata . . » 3.000 »
e) di seta naturale . . . » 20.000 »
f) di fibre sintetiche . . » 15.000 »

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, da valere per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978 è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 50 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per i generi sottoelencati per l'anno 1978 è stabilita nelle percentuali appresso specificate:

olii combustibili ed olii lubrificanti: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

sui seguenti generi introdotti all'estero:

a) liquori ed acqueviti: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

b) articoli sportivi: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

c) profumi e prodotti di bellezza: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

d) apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

e) pellicceric: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

f) pelletterie ed articoli di abbigliamento: cinque per cento dei valori sopra stabiliti.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(611)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1978.

Approvazione dello statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, relativo alla costituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), della Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE);

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 227, il quale prescrive che l'ordinamento ed il funzionamento della predetta Sezione sono disciplinati dallo statuto deliberato dal comitato di gestione della Sezione medesima ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Visto lo statuto deliberato dal comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) nelle riunioni del 21 novembre e del 13 dicembre 1977;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è approvato, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, lo statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

STATUTO DELLA SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (S.A.C.E.)

Art. 1.

La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) con la legge 24 maggio 1977, n. 227, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione.

La Sezione, che ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

La Corte dei conti ne controlla la gestione a mezzo di un proprio magistrato, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 20 miliardi.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La Sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui all'art. 12 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dallo investimento del fondo di dotazione nonché con le riserve.

Le somme costituenti il fondo di dotazione, le attività di cui al comma precedente e le riserve sono tenute presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investite in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

Art. 3.

Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali di assicurazione dei crediti all'esportazione, la Sezione è autorizzata ad assumere, in assicurazione ed in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio specificatamente indicati nell'art. 14 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Le operazioni assicurabili sono quelle di cui all'art. 15 e all'art. 16, primo comma, della medesima legge n. 227.

La Sezione può altresì concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiane operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché con enti o imprese esteri.

Nei limiti della delega ad essa conferita dal Ministro per il commercio con l'estero, la Sezione ha le competenze di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, in ordine alle operazioni indicate nell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 4.

Gli organi della Sezione sono:

1) il presidente;
2) il comitato di gestione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore.

Art. 5.

Il presidente dell'INA presiede la Sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione.

Art. 6.

Il comitato di gestione è composto da:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;
due funzionari del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
un funzionario dell'INA;
un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti dai supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei membri effettivi e supplenti del comitato cessati per qualsiasi motivo.

Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono esercitate dal direttore che può essere coadiuvato da un funzionario della Sezione nominato dal comitato su proposta del direttore.

Art. 7.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della Sezione;
2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;
3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;
b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;
c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente statuto;
d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227;
e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo di cui all'art. 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

f) deliberare le modifiche al presente statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare indagini di natura assicurativa, economica, tecnica, giuridica, finanziaria e valutaria in merito alle operazioni di competenza della sezione a norma della legge 24 maggio 1977, n. 227;

h) deliberare di avvalersi della collaborazione di esperti nel settore di competenza della Sezione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario;

i) deliberare ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali della Sezione.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera *a)* riguardanti la garanzia di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera *b)* sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alle lettere *g)* ed *h)* e quelle adottate in ordine alla lettera *i)*, aventi per oggetto provvedimenti di carattere normativo, sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Il comitato di gestione adotta, su proposta del direttore, i provvedimenti riguardanti il personale del ruolo della Sezione.

Art. 8.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana, su invito del presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri oppure da uno dei revisori dei conti.

L'avviso di convocazione, da trasmettere almeno tre giorni liberi prima della riunione, deve contenere gli argomenti da trattare e la data della convocazione stessa.

In caso d'urgenza, il comitato di gestione può essere convocato con invito telegrafico, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 24 ore prima della data di convocazione.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il segretario del comitato redige i verbali di ciascuna riunione: il verbale, da conservare in originale in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario autentica le copie e gli estratti dei verbali delle riunioni del comitato.

Alle riunioni del comitato di gestione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Sezione.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, ed assistono alle riunioni del comitato di gestione.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della Sezione.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei membri effettivi e supplenti del collegio cessati per qualsiasi motivo.

Alle riunioni del collegio assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Sezione.

Art. 10.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari, ne esegue le delibere; esercita i poteri delegati dal comitato, al quale ne riferisce periodicamente; firma, nell'esercizio dei propri poteri e di quelli eventualmente delegatigli, gli atti e documenti della Sezione; cura i rapporti con gli operatori nazionali ed esteri nonché con gli organismi di paesi esteri preposti al settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione; sovraintende alle attività degli uffici; provvede all'amministrazione del personale; dispone le spese occorrenti nei limiti e nei modi stabiliti dal comitato di gestione, ed in generale cura l'ordinaria amministrazione della Sezione.

Il direttore, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un dirigente nominato di volta in volta dal comitato di gestione, su proposta dello stesso direttore.

La firma degli atti e documenti della Sezione può essere dal direttore delegata a firma abbinata a dirigenti e funzionari, ad esclusione di quelli relativi a materie ad esso eventualmente delegate.

Al direttore è riconosciuto lo stesso trattamento normativo ed economico del vice direttore generale dell'INA.

Art. 11.

La Sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonché del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della Sezione, e quelle del relativo stato giuridico, sono stabilite dal regolamento, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

Una convenzione tra l'INA e la Sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

A tutti i componenti il comitato di gestione compete un rimborso forfettario per le spese dipendenti dall'esercizio delle funzioni connesse al mandato, nonché la medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni, nella misura stabilita con provvedimento del Ministro per il tesoro, su proposta dello stesso comitato.

Al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo della Sezione, compete lo stesso trattamento riservato ai membri del comitato di gestione.

Art. 13.

A tutti i componenti il collegio dei revisori dei conti compete un compenso per l'espletamento delle funzioni connesse al mandato ed un rimborso forfettario per le spese dipendenti dall'esercizio di tali funzioni nella misura stabilita con provvedimento del Ministro per il tesoro, su proposta del comitato di gestione.

Art. 14.

L'esercizio della Sezione è regolato ad anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo deve essere approvato dal comitato di gestione e trasmesso al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, anche agli effetti dell'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Entro il 30 novembre di ciascun anno viene altresì predisposto uno stato di previsione delle spese relative al funzionamento della Sezione per l'anno successivo, che viene trasmesso al Ministero del tesoro.

Art. 15.

Le modificazioni al presente statuto, deliberate dal comitato di gestione, devono essere approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

(652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 18 gennaio 1978, n. 325. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Milano.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 315 del 12 gennaio 1978, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Milano;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Milano e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Milano.

Sono nominati componenti del comitato, per l'anno 1978, i signori:

Presidente:

Grillo dott. Salvatore, commissario di borsa per la borsa valori di Milano.

Membri:

Nappi dott. Federico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Gaudenzi dott. Leonida, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Zaffaroni dott. Renzo, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Colombo rag. Arturo, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(671)

Deliberazione 18 gennaio 1978, n. 326. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Roma.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 316 del 12 gennaio 1978, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Roma e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Roma.

Sono nominati componenti del comitato, per l'anno 1978, i signori:

Presidente:

Liotto dott Massimo, commissario di borsa per la borsa valori di Roma.

Membri:

Capitanio dott. Tommaso, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Giovannola rag. Sergio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Nattino dott. Angelo, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Fontana comm. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(672)

Deliberazione 18 gennaio 1978, n. 327. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Torino.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 317 del 12 gennaio 1978, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Torino e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Torino.

Sono nominati componenti del comitato, per l'anno 1978, i signori:

Presidente:

Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa per la borsa valori di Torino.

Membri:

Fasano dott. Roberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Calvi dott. Sidney, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Ceresole dott. Giuseppe, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Pietrasanta rag. Sergio, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(673)

Deliberazione 18 gennaio 1978, n. 328. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Genova.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 318 del 12 gennaio 1978, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Genova;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Genova e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Genova.

Sono nominati componenti del comitato, per l'anno 1978, i signori:

Presidente:

Scotto dott. Antonio, commissario di borsa per la borsa valori di Genova.

Membri:

Cervetti Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Ancona dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Bertoloni dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Parodi rag. Carlo, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia economica e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia economica;
2) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(655)

Vacanza della cattedra di mineralogia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di mineralogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(656)

Vacanza della cattedra di chimica industriale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di chimica industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(657)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica (raddoppio) e di laboratorio di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematiche (raddoppio);
2) laboratorio di fisica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(658)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone

Con decreto 2 giugno 1977, n. 365, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Monfalcone (Gorizia) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 916/1-*B* con numerazione definitiva di frazionamento 916/16 della superficie di mq 513 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 febbraio 1976 in scala 1:2880 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(423)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varenna

Con decreto 4 giugno 1977, n. 367, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con annesso fabbricato in comune di Varenna (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 1669 della superficie di mq 21,59 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 aprile 1976 in scala 1:200 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(424)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Colere

Con decreto 14 ottobre 1977, n. 1405, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del torrente Dezzo in comune di Colere (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo mappale 211 sub. 1/2 della superficie di mq 1800 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 aprile 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(357)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 15 settembre 1977, n. 835, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Langhirano (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60, mappale 276, della superficie di mq 540 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 ottobre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(356)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castellucchio

Con decreto 14 ottobre 1977, n. 1599, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni dell'ex alveo del canale Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappali 152 (mq 110), 158 (mq 335) e 168 (mq 60) della superficie complessiva di mq 605 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Brescia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977, n. 10.16158/10089. G.15(35), la sezione provinciale di Brescia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito di tre milioni di lire disposto dalla sig.ra Isabella Cavalleri con testamento olografo pubblicato in data 17 marzo 1976 per atti del notaio dott. Mario Ambrosione al n. 54257 di repertorio, registrato a Brescia il 29 marzo stesso anno al n. 1618.

(359)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 9 gennaio 1978, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, soc. coop. a r.l., in Spicchio Sovigliana di Vinci (Firenze);

Cassa artigiana della Valdinievole, soc. coop. a r.l., in Montecatini Terme (Pistoia);

Cassa rurale ed artigiana della bassa friulana Castions di Strada e Flambro, soc. coop. a r.l., in Castion di Strada (Udine);

Cassa rurale ed artigiana della media bergamasca di Zanica, soc. coop. a r.l., in Zanica (Bergamo);

Cassa rurale ed artigiana di Asciano, soc. coop. a r.ill., in Asciano (Siena);

Cassa rurale ed artigiana di Barlassina, soc. coop. a r.l., in Barlassina (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo, soc. coop. a r.ill., in Busto Garolfo (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Cascina, soc. coop. a r.ill., in Cascina (Pisa);

Cassa rurale ed artigiana di Cherasco, soc. coop. a r.l., in Cherasco, frazione Roreto (Cuneo);

Cassa rurale ed artigiana di Forlì, soc. coop. a r.l., in Forlì;

Cassa rurale ed artigiana di Genzano di Roma G. Toniolo. soc. coop. a r.l. in Genzano (Roma);

Cassa rurale ed artigiana di Laces, soc. coop. a r.ill in Laces (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Laives, soc. coop. a r.ill., in Laives (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Lesmo, soc. coop. a r.l., in Lesmo (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Marlengo, soc. coop. a r.ill., in Marlengo (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Merano-Avelengo, soc. coop. a r.ill., in Merano (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Monguelfo-Casies-Tesido, soc. coop. a r.ill., in Monguelfo (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Ostuni, soc. coop. a r.l., in Ostuni (Brindisi);

Cassa rurale ed artigiana di Pontoglio, soc. coop. a r.l., in Pontoglio (Brescia);

Cassa rurale ed artigiana di Renon, soc. coop. a r.ill. in Renon Collalbo (Bolzano)

Cassa rurale ed artigiana di Triuggio, soc. coop. a r.l., in Triuggio (Milano);

Cassa rurale ed artigiana Santo Stefano di Martellago, in Martellago (Venezia);

Cassa rurale della valle Isarco, soc. coop. a r.ill., in Bressanone e Varna (Bolzano);

Cassa rurale di Parcines, soc. coop. a r.ill., in Parcines (Bolzano);

Cassa rurale di Terlano, soc. coop. a r.ill., in Terlano (Bolzano);

Cassa rurale di Vandoies, soc. coop. a r.ill. in Vandoies (Bolzano);

Cassa rurale Lagundo, soc. coop. a r.ill., in Lagundo (Bolzano);

Cassa rurale pinetana di Baselga Pinè, soc. coop. a r.ill., in Baselga Pinè (Trento).

(654)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 mod. cambio rend. 5%. — Data: 18 ottobre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di L'Aquila. — Intestazione: Iarussi Baldassarre, nato a Rivisondoli il 30 novembre 1905. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32, mod. cambio rend. 5%. — Data: 4 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Rovigo. — Intestazione: Banca cattolica del Veneto, sede di Rovigo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(521)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 29

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 mod. cambio rend. 5%. — Data: 14 luglio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Genova. — Intestazione: Piccone Ambrogio, nato a Genova il 12 dicembre 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L 5.000.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,95	866,95	866,75	866,95	867 —	866,90	867,05	866,95	866,95	866,95
Dollaro canadese	784,40	784,40	784,50	784,40	784,50	784,35	784,50	784,40	784,40	784,40
Franco svizzero	440,05	440,05	439,85	440,05	440,38	440 —	440,10	440,05	440,05	440,05
Corona danese	151,57	151,57	151,50	151,57	151,51	151,55	151,59	151,57	151,57	151,57
Corona norvegese	168,81	168,81	168,80	168,81	168,75	168,80	168,80	168,81	168,81	168,80
Corona svedese	186,35	186,35	186,40	186,35	186,32	186,30	186,35	186,35	186,35	186,35
Fiorino olandese	384,70	384,70	384,70	384,70	384,52	384,65	384,50	384,70	384,70	384,70
Franco belga	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,50	26,56	26,55	26,55	26,55
Franco francese	184,39	184,39	184,30	184,39	184,33	184,35	184,42	184,39	184,39	184,40
Lira sterlina	1689,80	1689,80	1691 —	1689,80	1689,85	1689,65	1689,90	1689,80	1689,80	1689,80
Marco germanico	411,55	411,55	411,50	411,55	411,35	411,50	411,45	411,55	411,55	411,55
Scellino austriaco	57,335	57.335	57,31	57,335	57,27	57,30	57,32	57,335	57,335	57,33
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,65	21,62	21,69	21,60	21,65	21,62	21,62	21,62
Peseta spagnola	10,797	10,797	10,81	10,797	10,80	10,77	10,804	10,797	10,797	10,80
Yen giapponese	3,591	3,591	3,60	3,591	3,592	3,58	3,595	3,591	3,591	3,60

Media dei titoli del 25 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,075
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	94,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82.975
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75 —
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	79,200
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,52
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94.275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,050
» poliennali 7 % 1978	99,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,125
» » 9 % 1980	93,275
» » 10 % 1981	93,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867 —
Dollaro canadese	784,45
Franco svizzero	440,075
Corona danese	151,58
Corona norvegese	168,805
Corona svedese	186,35
Fiorino olandese	384,60
Franco belga	26,555
Franco francese	184,405
Lira sterlina	1689,85
Marco germanico	411,50
Scellino austriaco	57,327
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	10,80
Yen giapponese	3,594

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bolzano

Con decreto interministeriale 3 gennaio 1978, n. 687, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, del campo di tiro a segno (ex poligono di addestramento), sito in località Castelfirmiano (Bolzano), distinto nel catasto di tale comune alla p.t. 2377/II, foglio di possesso 2853, foglio di mappa n. 14-pf. 1740 e p. ed. 3440-3441-3442-3443, della superficie complessiva di mq 2615.

(422)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova, viene prorogata al 31 dicembre 1978 ed il sig. Dario Vicarelli viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 aprile 1974.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1977, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Gino Piccioni a vice commissario governativo.

(309)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa, all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Governatore: BAFFI

(286)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a r.ill., in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a r.l.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della regione Siciliana del 27 luglio 1964, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acate (Ragusa) e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 28 luglio 1977 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Banca agricola popolare di Ragusa;

Vista la deliberazione assunta in data 26 agosto 1977 dal consiglio di amministrazione della Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ragusa, per il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Acate e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Acate (Ragusa), a cedere le proprie attività e passività alla Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ragusa, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Banca agricola popolare di Ragusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(285)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a r.l.

Nella riunione del 16 dicembre 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), in amministrazione straordinaria, il dott. Enrico Clarizia è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(287)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 12953, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lecco (Como) adottato con deliberazione consiliare 6 novembre 1974, n. 413.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 29 luglio 1977, n. 243.

(310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 5082 in data 15 novembre 1977 con la quale il presidente della corte d'appello di Bari nell'informare che l'avv. Nicola Sabbatelli componente supplente di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione dell'avv. Nicola Sabbatelli con l'avv. Francesco Catalano;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Francesco Catalano, nato in Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione dell'avv. Nicola Sabbatelli.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1977
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 306

(387)

Modificazione al bando di concorso a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo comma e ultimo comma, 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli da 1 a 4, 6, 7, 11, 23, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976, con il quale venne indetto un concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, per le sedi delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976, con il quale venne approvata la tabella che determina il numero degli impiegati delle varie carriere da assegnare a ciascun archivio;

Considerato che con tale tabella il numero degli impiegati della carriera esecutiva da destinare alle sedi della regione Emilia-Romagna sono aumentati di cinque;

che impreviste cessazioni dal servizio hanno reso vacanti altri posti nelle dotazioni organiche della carriera esecutiva di uffici siti in tale regione;

Ritenuta la necessità di ricoprire tali sedi assegnandovi alcuni dei vincitori del concorso bandito il 31 marzo 1976, pur salvaguardando il diritto alla sede dai medesimi acquisito;

Decreta:

I vincitori del concorso a trentasette posti di aiutante in prova indetto il 31 marzo 1976 potranno, con il loro assenso, essere assegnati anche a sedi poste nella regione Emilia-Romagna.

Essi non potranno essere trasferiti ne distaccati ad uffici aventi sedi in regioni non previste dal bando di concorso e dal presente decreto prima che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

Resta in tal senso modificato il bando di concorso indetto il 31 marzo 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 1976, n. 126.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 169

(76)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di San Severo.

Nel Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, registro n. 23, foglio n. 195, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di San Severo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1976.

(214)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Casale Monferrato.

Nel Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, registro n. 23, foglio n. 196, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Casale Monferrato, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(215)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso ospedali da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bonfioli Arnaldo Domenico, nato a Cavaion Veronese il 22 giugno 1936;
Cappotto Mario, nato a Foligno il 9 febbraio 1926;
Della Penna Luigi, nato a Rocca S. Giovanni il 19 settembre 1922;
Facconi Giuseppe, nato a Parma il 29 febbraio 1932;
Fiorucci Giovanni, nato a Città di Castello il 4 febbraio 1936;
Guerrieri Matteo, nato a Foggia il 14 dicembre 1929;
Leondeff Ilia, nato a Bari il 27 maggio 1934;
Mazzei Gilberto, nato a S. Donato di Lecce il 4 febbraio 1930;
Mercurio Pasquale, nato a Taviano il 4 luglio 1926;
Mirra Angelo, nato a S. Maria la Fossa il 13 ottobre 1935;
Muritano Vincenzo, nato a Milano il 16 ottobre 1926;
Pagliara Renato, nato a Maglie l'11 giugno 1932;
Piccotti Franco, nato ad Alessandria il 20 gennaio 1924;
Quatrini Carlo, nato a Viterbo il 25 settembre 1931;
Salvatorelli Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia il 19 ottobre 1937.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Benedetti Mario, nato a Roma il 6 novembre 1922;
Bestetti Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1925;
Liddo Francesco, nato ad Andria il 13 ottobre 1933;
Tamburini Alfonso, nato ad Orvieto il 17 marzo 1927.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso ospedale dipendente da ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità:

Palleschi Achille, nato a Roma il 25 novembre 1932.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(292)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Candidato	Punti
1.	Canaletti Rodolfo, nato a Milano il 29 ottobre 1935	punti 100 su 100
2.	Marangolo Maurizio, nato a Napoli il 4 ottobre 1941	» 100 »
3.	Ravaioli Alberto, nato a Forlì il 6 ottobre 1945	» 100 »
4.	Brema Fulvio, nato a Genova il 21 gennaio 1942	» 98 »
5.	Megale Claudio, nato a Strangolagalli il 6 giugno 1945	» 98 »
6.	Larocca Aurelio Agostino, nato a Sammichele di Bari il 22 dicembre 1928	» 95 »
7.	Marsillo Mario Pietro, nato a Pozzuolo del Friuli il 10 aprile 1943	» 93 »
8.	Terzoli Edmondo, nato a Roma l'11 febbraio 1942	» 93 »
9.	Bajetta Emilio, nato a Pavia il 17 agosto 1943	» 92 »
10.	Bozzetti Federico, nato a Milano il 7 agosto 1944	» 92 »
11.	Catalano Giuseppina, nata a Modena il 6 giugno 1941	» 92 »
12.	Suma Vincenzo, nato a Pola il 10 marzo 1943	» 92 »
13.	Chiesa Fausto, nato a Gazzaniga il 25 gennaio 1943	» 90 »
14.	Parrella Antonio, nato a Benevento il 10 settembre 1938	» 90 »
15.	Tancini Gabriele, nato a Jesi il 6 dicembre 1939	» 90 »
16.	Epifani Cosimo, nato a Gallipoli il 19 agosto 1934	» 88 »
17.	Lupi Giovanni, nato a Sacadate l'11 marzo 1933	» 88 »
18.	Saccozzi Roberto, nato a Milano il 26 gennaio 1938	» 88 »
19.	La Monica Gaudenzio, nato a Ragusa il 24 marzo 1942	» 87 »
20.	Doci Roberto, nato a Portalbera il 25 settembre 1945	» 85 »
21.	Franchi Fausta, nata a Roma il 19 dicembre 1939	» 85 »
22.	Vaglini Maurizio, nato a Pisa il 19 aprile 1943	» 85 »
23.	Berti Luciano, nato a Cremona il 6 giugno 1937	» 80 »
24.	Di Carlo Antonino, nato a Bagheria il 10 dicembre 1941	» 80 »
25.	Beretta Giovanni, nato a Vimercate il 20 marzo 1944	» 78 »
26.	Lopez Massimo, nato a Paola il 26 febbraio 1943	» 78 »
27.	Valente Maurizio, nato a Napoli il 15 novembre 1945	» 78 »
28.	Cinti Giannino, nato a Gradisca d'Isonzo l'11 maggio 1926	» 75 »
29.	Cantù Giulio, nato ad Agrate Brianza il 13 settembre 1943	» 70 »
30.	D'Onofrio Renato Antonio, nato a Pescara il 17 settembre 1935	» 70 »
31.	Orefice Sergio Enrico, nato a Milano il 4 settembre 1942	» 70 »
32.	Rasponi Alessandro, nato a Firenze il 23 marzo 1942	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(398)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 548 del 19 settembre 1977, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 3334 del 16 dicembre 1977 del medico provinciale di Ascoli Piceno, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, dirigente regionale.

Componenti:

De Rosa dott. Carlo, vice prefetto ispettore;

Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;

Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria di Napoli;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Castellucci dott. Italo, veterinario comunale capo del comune di Macerata.

Segretario:

Sisto dott. Michele, dirigente regionale.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 11 gennaio 1978

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(426)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto 16 maggio 1977, n. 971, del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura e dall'ordine provinciale dei veterinari di Udine nonchè dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976 è costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, vice prefetto ispettore aggiunto in servizio presso la prefettura di Udine;

Cicchini dott. Italo, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Vidale dott. Arnaldo, veterinario consorziale di Tavagnacco.

Segretario:

Salemi dott. Guido, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 6 gennaio 1978

L'assessore: ROMANO

(439)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milano

Si informa che con provvedimento 17 ottobre 1977, n. 170/SAN/MI/77, è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Milano.

Gli interessati potranno chiedere eventuali notizie all'ufficio del medico provinciale di Milano.

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata entro le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(663)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(285/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di dermatologia;

due posti di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(257/S)

OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO « G. EASTMAN » DI ROMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(255/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. FELICE SUL PANARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del suddetto posto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Felice sul Panaro (Modena).

(260/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quaranticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(267/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico ginecologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(268/S)

OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(275/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(276/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a undici).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(281/S)

OSPEDALE «A. MARESCA» DI TORRE DEL GRECO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(262/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(279/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI «R. CAPOTONDI CALABRESI» DI VITERBO

Concorso ad un posto di aiuto specialista dirigente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto specialista dirigente del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(278/S)

OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI COMISO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di analisi;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(265/S)

OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(283/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(280/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto, capo del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(271/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del reparto urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Macerata.

(261/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(263/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(282/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO «V. EMANUELE III» DI VALMONTONE

Concorso ad un posto di aiuto di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valmontone (Roma).

(272/S)

OSPEDALE «A. CELLI» DI CAGLI

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro e Urbino).

(339/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(254/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(273/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(274/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico chirurgo della divisione di pediatria;

un posto di assistente medico chirurgo del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(277/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(258/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(286/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(284/S)

OSPEDALE CIVILE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Disponibilità ad operare a tempo pieno e presso strutture ospedaliere e sanitarie del territorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(266/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(256/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. 48.

Concessione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

In attesa che venga definito un nuovo sistema di trasporti e del regime concessionale, le concessioni già prorogate dalle leggi regionali 21 dicembre 1973, n. 46 e 31 gennaio 1975, n. 18, potranno essere rinnovate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della stessa.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese e alle società che esercitano professionalmente autoservizi ordinari di concessione regionale per viaggiatori, possono essere accordati contributi della Regione, in relazione all'esercizio svolto nel 1977.

Gli stessi contributi possono essere accordati alle cooperative che esercitano servizio urbano con concessione comunale.

Tali contributi verranno erogati, su conforme parere della giunta e con decreto del presidente della stessa, per ciascun concessionario solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1977 e tenuto conto del limite comunque non superabile del disavanzo accertato.

Art. 3.

Dalle provvidenze di cui sopra vengono esclusi i concessionari responsabili di gravi disservizi, da accertarsi anche tramite documentazione fornita dai comuni interessati, e quelli che all'atto dell'erogazione del contributo hanno sospeso il servizio o non sono legittimamente esercenti le autolinee per le quali esso viene richiesto.

Vengono parimenti esclusi i concessionari che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Nell'ipotesi che sia in corso il procedimento di decadenza, l'esclusione dal contributo si attua quando sia stata perfezionata la decadenza ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1822 del 28 settembre 1939 o sia stata accertata la perdita dei requisiti di idoneità dell'impresa.

Le autolinee, il cui esercizio viene affidato ad altre imprese (del tutto o in parte), non vengono considerate ai fini della determinazione della percorrenza ammissibile a contributo.

Non vengono considerati i chilometri relativi a corse bis che non siano state mensilmente denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello del loro esercizio.

Non vengono, inoltre, considerate le percorrenze relative ai servizi espletati con autobus con meno di venti posti che non siano imposte da esigenze eccezionali anche prospettate dai comuni e ritenute preventivamente valide dalla giunta regionale.

Art. 4.

Le inadempienze, accertate dalla giunta regionale e regolarmente notificate, in ordine a:

variazione abusiva dei percorsi senza validi e giustificati motivi;

soppressione, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di esercizio;

variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;

variazione dei prezzi dei biglietti e abbonamenti;

mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio in ordine, a facoltà e divieti eventualmente imposti all'esercizio dell'autolinea;

sovraffollamenti sistematici oltre i limiti previsti dalla circolare n. 33/1971, prot. 3107 (60) 54 in data 5 giugno 1971, del Ministero dei trasporti,

comportano la esclusione dal contributo della percorrenza relativa riferita all'intero programma di esercizio del mese nel quale l'inadempienza si è verificata.

In caso di recidiva la esclusione viene elevata al 50 % della percorrenza annuale.

Ulteriore inadempienza comporta la totale esclusione dal contributo dell'autolinea.

Art. 5.

Le inadempienze in ordine a:

impiego di materiale rotabile destinato a uso diverso da quello del servizio pubblico di linea;

impiego del personale che non abbia il titolo per la guida di autobus, nonchè di ogni altro personale, per il quale non sia instaurato un regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste dalle norme in vigore;

assicurazione RC e tassa di circolazione non assolte;

mancata emissione di biglietti e abbonamenti,

comportano la totale esclusione dal contributo della percorrenza relativa, oltre alla denunzia ai competenti organi dello Stato.

Art. 6.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in « autobus-km », relativa alle corse previste dai disciplinari e dalle autorizzazioni precarie delle autolinee regionali regolarmente autorizzate nonchè quella relativa ai percorsi regionali delle linee interregionali con origine nella Basilicata.

Il contributo per « autobus-km », verrà corrisposto nella misura massima di:

200 lire alle aziende con più di 100 dipendenti;

160 lire alle altre aziende.

Le aziende che non avranno prodotto la documentazione prevista dal successivo art. 8 entro il 31 dicembre 1978 verranno considerate rinunciatarie ed escluse dal contributo.

Per la concessione del contributo relativo all'esercizio svolto dal 1972 al 1976 il termine è fissato al 31 marzo 1978, secondo quanto stabiliscono le leggi regionali degli anni indicati.

Le somme residue saranno ripartite a favore di altre aziende, per le finalità e nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 7.

Il contributo concesso per « autobus-km », è vincolato allo acquisto di autobus per una somma almeno pari a quella riconosciuta come quota di ammortamento del materiale rotabile nel conto economico di esercizio di cui al successivo art. 8.

Nel piano di ammortamento sono considerati gli autobus con età fino a 10 anni, nei limiti di 10 quote annuali pari al 10 per cento del prezzo di acquisto.

Art. 8.

La domanda del contributo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, al dipartimento assetto del territorio, corredata da:

una dichiarazione di responsabilità del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3, 6 e 7;

dalla certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro, salvo quanto previsto per le cooperative dal successivo art. 9;

dal conto economico dettagliato della gestione 1977 relativo a tutte le attività aziendali, redatto sul modello che sarà fornito alle aziende;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto, con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia dei registri I.V.A. per le imprese a ciò obbligate;

dall'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 9.

Allorchè l'autoservizio pubblico è gestito da una società cooperativa si prescinde, per la concessione dei contributi, dalla esistenza dei debiti contributivi in sofferenza verso gli istituti di previdenza.

In sostituzione della certificazione liberatoria sarà sufficiente, in tal caso, dare la prova di un accordo scritto, intervenuto con gli istituti di previdenza, con cui la cooperativa si impegna a estinguere entro il termine determinato l'obbligazione contributiva.

La cooperativa non potrà destinare il contributo, così ottenuto, che al pagamento dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.

Per le altre aziende si applica il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Art. 10

Norme transitorie

Per le ditte concessionarie i cui contributi da parte della Regione non siano stati, in tutto o in parte, corrisposti fino al 1976, la concessione dei contributi stessi, a titolo di sanatoria, può avere luogo solo se destinati al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi pregressi.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che farà carico all'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio 1978: « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale », che ne prevederà la copertura.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 dicembre 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 49.
Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere pubbliche di competenza regionale e per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la presente legge.

I criteri per l'assegnazione degli incarichi di collaudo direttamente affidati dalla Regione sono determinati con deliberazione della giunta regionale.

La scelta verrà effettuata tenendo conto della natura della opera e delle competenze specifiche di ciascun collaudatore, secondo criteri di rotazione.

Per opere di particolare rilevanza tecnica possono essere nominate, anche in corso d'opera, commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

L'ambito di competenza è stabilito in base alla normativa vigente ed i compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni previste da leggi.

Art. 2.

E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori.

Nell'elenco possono essere iscritti:

a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, geologi, geometri e periti, con almeno 5 anni di servizio nell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici anche se in quiescenza, purchè iscritti in quest'ultimo caso nel relativo albo professionale;

b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, geologi, geometri e periti, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni ed abbiano progettato o diretto opere di enti pubblici.

Per i dipendenti regionali si fa riferimento al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 3.

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori è istituita, a norma dell'art. 25 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, una commissione così composta:

1) l'assessore al dipartimento assetto del territorio, quale presidente;
2) due esperti designati dal consiglio regionale;
3) il responsabile dell'ufficio urbanistica;
4) il responsabile dell'ufficio lavori pubblici;
5) il responsabile dell'ufficio economia montana;
6) un architetto designato dal Consiglio nazionale degli architetti, scelto nell'ambito degli ordini provinciali della Regione;
7) un ingegnere designato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, scelto nell'ambito degli ordini provinciali della Regione.

Gli ordini professionali regionali dei geologi, dei geometri e dei periti designano un proprio rappresentante che verrà invitato di volta in volta ai lavori della commissione.

Funge da segretario un impiegato della Regione con qualifica non inferiore a funzionario.

Art. 4.

Le domande, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sono presentate al presidente della giunta regionale.

La commissione di cui all'art. 3 istruisce le domande e provvede a trasmettere la relativa proposta alla giunta regionale che, a sua volta, delibera la prima formazione dell'elenco entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aggiornamento dell'elenco è deliberato ogni anno entro il 31 dicembre, su proposta della commissione stessa che esamina le domande pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.

Art 5.

Ai componenti della commissione di cui alla presente legge, non dipendenti dalla Regione, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti in bilancio a norma della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicmbre 1977

VERRASTRO

(567)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780280)